

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1556-A

## RELAZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE FOSCHI)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993,  
n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione  
degli scarichi termici a mare

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
e col Ministro dell'ambiente

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1993

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Emendamenti proposti dalla Commissione .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7
Testo del decreto-legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 408 del 9 ottobre 1993, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici in mare, fa diretto riferimento alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta legge Merli), adeguandone alcuni aspetti concernenti gli scarichi di acqua in mare, con particolare riguardo alla temperatura che, com'è noto, non deve superare i 35 °C, con il vincolo che l'incremento della temperatura del corpo recipiente non superi i 3 °C, oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione.

Questo provvedimento si è reso necessario proprio per superare talune difficoltà interpretative della stessa legge Merli, dal momento che la stessa non è risultata sufficientemente articolata ed esaustiva per lo specifico problema degli scarichi termici in mare.

È emerso, dunque, anche durante l'esame nella Commissione di merito, che questo decreto-legge non intacca le norme ambientali della legge Merli, che rimangono peraltro uno dei punti fondamentali della politica ambientale degli ultimi 30 anni, ma - nella fattispecie - le rende più aggiornate e meglio applicabili.

Ciò anche perchè questo provvedimento consente un periodo di transizione strettamente limitato, per consentire, agli operatori interessati agli scarichi in mare, di realizzare programmi certi di ristrutturazione e adeguamento degli impianti, secondo le norme in atto per la salvaguardia dell'ambiente marino.

Al riguardo il periodo stabilito in 24 mesi per l'elaborazione dei programmi di intervento e la loro effettiva ultimazione, da realizzarsi comunque entro 36 mesi, corrisponde ai tempi realmente necessari per ammodernare gli impianti e apprestare gli strumenti adeguati, capaci di superare anche i residui problemi tutt'ora esistenti.

D'altra parte, nel mentre si attendono gli inderogabili interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti produttivi, specie per le centrali termoelettriche, il cui costo è valutabile in alcune migliaia di miliardi, non è pensabile che le attività lavorative possano complessivamente rimanere bloccate (tipico è l'esempio della centrale ENEL di La Spezia, chiusa da oltre due anni), pena un costo sociale, in termini di occupazione, veramente insostenibile.

Il decreto-legge, dunque, tiene conto dell'uno e dell'altro aspetto, nel senso di proseguire (o nel caso di La Spezia di riprendere) le attività lavorative, nel sostanziale rispetto delle norme vigenti, e nel contestuale intento di predisporre e realizzare programmi di adeguamento degli impianti, entro e non oltre i termini qui sopra indicati.

Durante l'esame del decreto-legge in seno alla 13ª Commissione, il confronto di opinioni e di proposte è stato assai ampio, anche alla luce delle audizioni informalmente svolte dall'Ufficio di presidenza coi rappresentanti dell'IRSA, dell'ENEL e dell'ENEA, i quali, sia pure con valutazioni e accenti differenziati, hanno convenuto sull'opportunità di questo provvedimento.

Nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge è stato approvato un emendamento soppressivo dell'articolo 1, ritenuto da alcuni senatori inopportuno e da altri non essenziale; resterebbero così due soli articoli che, integrati da alcuni emendamenti accolti dalla Commissione, costituiscono un nucleo essenziale di norme che può ragionevolmente corrispondere, in un'ottica di equilibrio, sia alle essenziali esigenze dell'ambiente marino, sia alle vitali necessità dell'economia e dell'occupazione.

FOSCHI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

20 ottobre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: REVIGLIO)

26 ottobre 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge,  
per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.***Sopprimere l'articolo.***1.1****Art. 3.***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I titolari degli insediamenti produttivi esistenti i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, possono presentare alle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico corredata dal programma degli interventi di adeguamento».

**3.1**

*Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, e comunque entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**3.18**

*Al comma 7, sostituire le parole: «, nonchè delle prescrizioni impartite» con le seguenti: «nonchè in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite o di decorso dei termini di cui al comma 5».*

**3.19**

**DISEGNO DI LEGGE N. 1556**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare.

*Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993.*

**Disposizioni urgenti per la regolamentazione  
degli scarichi termici a mare**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la regolamentazione degli scarichi termici a mare;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 30 settembre e del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a*), salvo quanto prescritto al quarto ed al settimo comma. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, tranne che per consentire il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nel caso di scarichi con recapito in mare. In questo caso la diluizione è consentita solo con acque prelevate dal corpo idrico recipiente e comunque solo a valle del trattamento effettuato sugli scarichi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge».

## Articolo 2.

1. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).

## Articolo 3.

1. I titolari degli insediamenti produttivi esistenti, con recapito degli scarichi in mare, che intendono effettuare interventi di adeguamento dell'impianto basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili possono presentare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle autorità competenti, domanda di autorizzazione allo scarico, corredata dal programma degli interventi di adeguamento, teso ad assicurare il rispetto della normativa vigente.

2. L'autorità competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni; richiede, se necessario, integrazioni del programma e definisce le modalità di attuazione dell'attività di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico, necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino e consentire alla competente autorità di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorità competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento, con indicazione dei relativi tempi di attuazione.

4. L'autorità amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorità amministrativa procedente può indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



5. Gli interventi di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità.

6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sarà misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, determinate dall'IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico non potrà comunque superare i 3°C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'articolo 2.

7. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformità allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento, nonché delle prescrizioni impartite.

8. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - SPINI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO